

REGIONE DEL VENETO



Regione del Veneto

**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**

[www.aulss6.veneto.it](http://www.aulss6.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aulss6@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss6@pecveneto.it)

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

**UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

**Padova - Via Ospedale Civile n. 22 – 35121**

Prot. n. 161752/2021

Padova, 20/10/2021

Tit. \_ /Clas. \_ /Fasc. \_ /Anno 2017 \_

Alle Direzioni Sanitarie di

Azienda Ospedale Università di Padova  
Istituto Oncologico Veneto  
Policlinico di Abano Terme  
Casa di Cura Villa Maria  
Casa di Cura Parco dei Tigli  
Centro di Foniatria Casa di Cura Trieste

Al Servizio Convenzioni e Prestazioni

Ai Direttori dei Distretti

E, p.c.

Agli Ordini Professionali

- Farmacisti
- Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Veterinari
- Biologi
- Fisici
- Chimici
- Psicologi
- Infermieri Professionali
- Assistenti Sanitari
- Ostetriche
- Tecnici della Prevenzione
- Tecnici di Radiologia

Al Servizio delle Professioni Sanitarie

Alla Direzione Sanitaria AULSS6

Oggetto: obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: principali criteri di indirizzo per gli adempimenti di competenza delle Aziende ULSS.

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, le ultime indicazioni regionali in merito all'obbligo vaccinale.

Oltre ad indicazioni operative che forse non presentano particolare interesse per Codeste Direzioni, si richiama l'attenzione sulle possibili modalità di reintegro nell'attività lavorativa dopo la somministrazione della prima dose del ciclo vaccinale o della dose unica, ove ricorrano le condizioni; se successivamente non viene completato il ciclo vaccinale entro i termini previsti (indicativamente 21 giorni con Pfizer, 28 giorni con Moderna), si procede ad una nuova sospensione fino alla verifica del completamento del ciclo.

Vista la nota regionale del 13/10/2021 lo scrivente provvederà alla stesura del provvedimento di revoca dell'atto di accertamento, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito nella legge n. 76/2021, dopo la somministrazione della prima dose del ciclo vaccinale.

Lo scrivente provvederà alla stesura di un provvedimento di sospensione temporanea dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito nella Legge n. 76/2021, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, fatte salve indicazioni diverse che potranno pervenire da parte:

- Del medico competente della struttura, che secondo la sua valutazione della stratificazione del rischio, ritiene di dover adottare, per quello specifico operatore, modalità operative di estrema cautela da rendere opportuna la riammissione al lavoro solo dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino ove prevista.
- Di servizi che Codeste Amministrazioni andranno ad individuare (es. ufficio del personale, dirigente del comparto, etc...) che rende necessario l'immediato reintegro del lavoratore; in questo caso le indicazioni regionali prevedono che, fermo restando le specifiche misure di prevenzione già adottate, l'Azienda ULSS dispone l'effettuazione, a partire dal reintegro al lavoro, di un monitoraggio con test seriali per la ricerca di SARS-COV-2, fino a completamento del ciclo vaccinale; la sorveglianza sulla corretta tempistica di esecuzione dei test (test rapidi di II e III generazione) dovrà essere affidata a personale di Codeste Direzioni (es. personale che afferisce al Medico Competente, alle Direzioni Mediche).

Il provvedimento di sospensione temporanea verrà inviato all'interessato, al datore di lavoro, all'Ordine e per conoscenza al Medico Competente, ove presente.

Si ringrazia dell'attenzione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
(Dr. ssa Ivana Simoncello)

